



COMUNE DI  
SAN FELICE DEL BENACO  
PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 14	

## COPIA

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta PUBBLICA

**OGGETTO: I.U.C.: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **19.30**, nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres. Ass	
ROSA PAOLO	Si	No
ROBUSTI SIMONA	Si	No
BACCOLO LORENZA	Si	No
ROSINA GIOVANNI	Si	No
MANOVALI MARZIA	Si	No
D'AIETTI FLAVIO	Si	No
BALZARETTI ROBERTO	Si	No
TRENTI RODOLFO	Si	No
LANCINI OSCAR ROMANO	Si	No
FLORIOLI AMBROGIO	No	Si
CRESCINI MORIS	No	Si
BORDIGNON BRUNO	Si	No
MARSILETTI GIANLUIGI	Si	No
Totale	11	2

E' presente l'Assessore esterno Bozzetti Gianlorenzo.

Partecipa il Segretario comunale Sig.ra **ROMANELLO DR.SSA LAURA** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. **ROSINA GIOVANNI** Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: I.U.C.: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

**Sono presenti in aula undici Consiglieri comunali**

Relaziona l'Assessore al Bilancio, Sig.ra Lorenza Baccolo,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**DATO ATTO** che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile a termini di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina anche l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

**VISTI** i commi 669 e 671 della predetta Legge che prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

**VISTI** i commi 675 e 676 che stabiliscono:

- quale base imponibile della Tassa quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- l'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille
- che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

**PRESO ATTO** del comma 677 che recita: "il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011."

**DATO** atto che con deliberazione di Consiglio comunale in data odierna sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- **aliquota 1,06%** per tutti i fabbricati e le aree edificabili;
- **aliquota 1,04%** per i fabbricati di categoria D;
- **aliquota 0,45%** per le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, con detrazione di Euro 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono

anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa;

**RILEVATO** che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e del Regolamento comunale la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. All'eventuale rendita eccedente, verrà applicata l'aliquota ordinaria. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**RITENUTO** di determinare le seguenti aliquote TASI:

- A) aliquota TASI ordinaria: 0,8‰
- B) aliquota TASI per abitazioni principali e relative pertinenze esenti dall'IMU (per legge o per Regolamento, inclusi immobili in comodato gratuito per l'intera rendita) 1,8‰
- C) aliquota TASI per fabbricati strumentali all'attività agricola ZERO;

**RITENUTO** altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Regolamento comunale, di applicare, all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, e fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di euro 350,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella riconosciuta ai fini IMU;

**DATO ATTO** che le aliquote e detrazioni così come sopra determinate, unitamente alle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014, rispettano i limiti massimi di imposizione previsti dalla legge di stabilità, sia come aliquote che come prelievo a carico delle abitazioni principali, rispetto a quanto dovuto per l'anno 2012 a parità di condizioni;

**PRESO ATTO** che il tributo sui servizi indivisibili deve essere destinato alla copertura di servizi forniti dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti e che il Regolamento comunale individua nei servizi di illuminazione pubblica, manutenzione strade, manutenzione del verde pubblico e manutenzione dei cimiteri, i servizi finanziabili con il gettito della TASI;

**PRESO ATTO** inoltre che il gettito derivante dall'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8‰ prevista per l'anno 2014 di cui al comma 677 ultimo periodo, della legge n. 147/2014 come modificato dal D.L. 16/2014, eventualmente applicato è destinato al finanziamento delle detrazioni previste per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

**RILEVATO** che il gettito previsto per la TASI pari ad euro 193.000,00, deriva per euro 170.000 dalla maggiorazione di cui al comma 677, ultimo periodo, ed è destinato a finanziare le detrazioni per le abitazioni principali valutate complessivamente in euro 186.000,00, mentre la restante quota di introito TASI di euro 23.000, viene destinata a finanziare parte dei costi del servizio di pubblica illuminazione;

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 che dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** il Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato in G.U. n. 43 del 21.2.2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, e dato atto pertanto che le aliquote si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 17 dicembre 2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016, della relazione previsionale e programmatica e del Piano triennale dei Lavori pubblici 2014/2016,;

**ATTESO** che il Bilancio di previsione 2014 teneva conto della normativa vigente alla data di approvazione e pertanto non era previsto l'introito derivante dalla TASI;

**DATO ATTO** che al punto n. 6 dell'ordine del giorno del Consiglio comunale odierno, è previsto l'adeguamento del Bilancio di previsione alla legge di stabilità 2014 e alle modifiche di gettito derivanti dalla presente deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa **COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

**VISTO** il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 in ordine alla regolarità contabile della stessa, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. nove, astenuti n. due (Consigliere Bordignon Bruno (Lista Insieme nel Nuovo) e Consigliere Marsiletti Gianluigi (Lista Centro e Rinnovamento) espressi in forma palese per alzata di mano da undici consiglieri votanti su undici consiglieri presenti;

## D E L I B E R A

- 1) - di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI):
  - a. aliquota ordinaria 0,8 % da applicare anche alle abitazioni principali non esenti (A/1, A/8 e A/9)
  - b. aliquota 1,8% per abitazioni principali e assimilati esenti dall'IMU, inclusi usi gratuiti per intera rendita;
  - c. aliquota 0% per fabbricati strumentali all'attività agricola;
- 2) - di applicare la detrazione per abitazioni principali e assimilati pari ad euro 350,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- 3) - di dare atto che il gettito derivante dal tributo verrà destinato come segue:

QUADRO RIEPILOGATIVO TASI	INTROITO DESTINARE SERVIZI INDIVISIBILI	DA A	INTROITO PER MAGGIORAZ. OLTRE ALIQUOTE MASSIME IMU	TOTALE
INTROITO PREVISTO	23.000,00		170.000,00	193.000,00

DESTINAZIONE GETTITO			
DETRAZIONI PER A.P. FINANZIATE CON GETTITO TASI		170.000,00	
parte del COSTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.000,00		

- 4) - di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 5) - di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;

successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

riscontrata l'urgenza di dar corso agli adempimenti necessari, con separata votazione che da il seguente esito:

voti favorevoli n. undici espressi all'unanimità in forma palese per alzata di mano;

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000.

---

**Letto, approvato e sottoscritto,**

Il Presidente  
F.to ROSINA GIOVANNI

Il Sindaco  
F.to DOTT. ROSA PAOLO

Il Segretario comunale  
F.to ROMANELLO DR.SSA LAURA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo pretorio on line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Lì,

Il Segretario Comunale  
ROMANELLO DR.SSA LAURA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Lì,

Il Segretario Comunale  
ROMANELLO DR.SSA LAURA

---

copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì,

Il Segretario Comunale  
ROMANELLO DOTT.SSA LAURA

---